

19.03.2025 | Decreto-legge Milleproroghe 2025 | Informazioni e novità per le imprese agricole e per l'agriturismo di cui la circolare dell'Area legislativa e relazioni istituzionali Coldiretti.

(Tempo di lettura medio 3 minuti)



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Atto Completo | Avviso di rettifica Errata corrige | Lavori Preparatori | Direttive UE recepite

LEGGE 21 febbraio 2025, n. 15
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (25G00024) (GU Serie Generale n.45 del 24-02-2025)
note: **Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/2025**

Articoli
1

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Allegati
Allegato
Allegato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

Fonte: [Gazzetta Ufficiale](#)

[La legge 21 febbraio 2025, n. 15](#) "Conversione del [decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202](#), recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi ([Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025](#)), in vigore dal 25 febbraio 2025, reca rilevanti novità legislative di interesse per il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

La circolare redatta dal Servizio legislativo a commento della legge di conversione del decreto-legge Milleproroghe illustra le disposizioni di interesse per le imprese agricole.

Riepilogo delle norme più rilevanti (per le informazioni complete [qui](#))

- Articolo 19, comma 1 relativo al contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa.

- Articolo 19, comma 1-bis relativo alla proroga al 31 luglio 2025 della decorrenza dell'applicazione del regime sanzionatorio per l'omissione della comunicazione del volume delle operazioni di acquisizione e vendita dei cereali.
- Articolo 19, comma 1-ter relativo alla proroga per la revisione delle macchine agricole (al 31 dicembre 2025 per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1996; al 31 dicembre 2026 per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019).
- Articolo 19, comma 1-quater relativo alla proroga al 31 dicembre 2025 per la copertura assicurativa danni catastrofali imprese pesca e acquacoltura.
- Articolo 19-bis relativo alla proroga al 31 dicembre 2025 degli interventi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura.
- Articolo 2, comma 6-bis relativo alla proroga al 31 dicembre 2026 per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con più di 25 posti letto, esistenti all'11 maggio 1994 e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento previsto dal DM 16 marzo 2012, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale.
- Articolo 11, comma 2-sexies relativo alla certificazione di sostenibilità biogas.
- Articolo 13, comma 1-quinquies relativo al credito d'imposta "transizione 5.0" estendendo il riconoscimento anche agli investimenti sostenuti prima della data di presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
- Articolo 13, comma 1-sexies relativo alla proroga al 1° ottobre 2025 per l'obbligo di adeguare l'etichettatura (con informazione ai consumatori circa la riduzione di quantità dei prodotti confezionati).

La norma di interesse per le imprese agrituristiche (articolo 14 comma 1) riguarda la proroga fino al 31 ottobre 2025 del termine per la conclusione di alcuni interventi (elencati sotto) in relazione ai quali l'articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 2021 (legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233) riconosce in favore delle imprese turistiche, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristiche **due agevolazioni a copertura delle spese sostenute; una sotto forma di **credito d'imposta fino all'80% delle spese sostenute**, l'altra sotto forma di **contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute**.**

Gli interventi ammessi sono relativi a:

- incremento dell'efficienza energetica delle strutture e riqualificazione antisismica;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) c), d) ed e5, del [d. P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#) funzionali agli interventi precedenti;
- la realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento di attività termali;

- interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese previste dall'articolo 9, comma 2 (di seguito elenco) del [decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 2014, n. 106](#).

Le spese per gli interventi di digitalizzazione di cui all'art. 9, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 sono relative a:

- a) impianti wi-fi, solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
- b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
- d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
- g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal medesimo art. 9, comma 2.

Sono esclusi dalle spese per gli interventi di digitalizzazione i costi relativi alla intermediazione commerciale.

Per informazioni ulteriori e approfondimenti rivolgersi agli uffici della sede territoriale Coldiretti.